



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 14/11/2013, n° 184

OGGETTO: Parere in ordine al D.L. n.309 del 17.10.2013: Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

L'anno duemilatredici, addì quattordici del mese di novembre, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Marzio Favini

Partecipa in qualità di Segretario: Bruno Cervetto

Sono presenti all'esame della pratica n. 23 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Considerato che in data 21.10.2013 è pervenuto al C.A.L. il D.L. n.309 del 17.10.2013;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 8 novembre 2013 prot. 116 e che in tale o.d.g. è iscritto al n. 2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.L. n.309 del 17.10.2013:

Premessa

Il disegno di legge si propone di istituire un nuovo sistema di governo del servizio idrico e di quelle dei rifiuti articolato su un nuovo riparto di competenze tra gli EE.LL.

Per la parte "acqua" il ddl privilegia le forme associative tra autonomie locali previste dal D.Lgs. 267/2000, con l'obiettivo di chiusura del ciclo, dell'economia di scala, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio.

Per quanto attiene i "rifiuti" prevede, invece, da un lato l'istituzione di un soggetto regionale (Autorità d'Ambito) competente a definire gli indirizzi strategici della gestione settoriale dei rifiuti e disporre in merito agli aspetti di rilievo generale e, dall'altro, forme associative fra autonomie locali alle quali sono assegnate le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo dei servizi correlati, in corrispondenza di aree territoriali omogenee, tali da consentire economie di scala ed efficienza dei servizi. Dall'analisi della realtà ligure emerge, infatti, l'esigenza di superare l'attuale sistema incentrato sul livello comunale e parzialmente integrato dall'attività di coordinamento ed indirizzo svolta dalle Province, che hanno prodotto una diffusa frammentazione dei servizi e la conseguente ricaduta sulla capacità di rispondere agli obiettivi settoriali.

Il processo di riordino dei livelli di governo prevede l'approvazione, all'interno del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, dei criteri per l'organizzazione delle aree territoriali omogenee e la conseguente scelta, da parte dei Comuni individuati all'interno di ogni area, circa la forma associativa e le relative modalità operative.

Per il servizio gestione rifiuti la norma transitoria prende in considerazione le modalità tramite le quali assicurare la continuità della fornitura del servizio per i rapporti contrattuali che giungano a scadenza nel periodo necessario a realizzare il nuovo modello funzionale, nonché la conclusione delle procedure già in corso relative alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani.

Considerazioni

In linea generale l'impostazione con cui è stata redatta la bozza di DDL evidenzia due principali distorsioni rispetto a quello che dovrebbe essere un pragmatico approccio alla organizzazione di un efficace piano gestione dei rifiuti.

La prima è legata alla volontà di definire un insieme di regole, la cosiddetta "governance", del sistema di gestione dei rifiuti, prescindendo dalla pre-esistente realtà e dagli obiettivi strategici che si intendono raggiungere. In un contesto complesso come quello della Regione Liguria - caratterizzato dalla presenza di soggetti gestori "storici" legati ai Comuni sede di provincia e dalla contestuale presenza di Comuni più piccoli che vivono realtà di confine, spesso caratterizzate dal tentativo di affrancarsi dalla dipendenza verso i soggetti gestori di cui sopra - è essenziale definire per prima cosa gli obbiettivi attesi del piano per la gestione dei rifiuti, il quadro impiantistico e le modalità tecniche e operative idonee a raggiungere quegli obbiettivi.

In assenza di tale presupposto e di un progetto impiantistico/territoriale definito, la legge sulla *governance* del sistema si presenta come un quadro sterile di regole scollegate con la realtà; non si può definire quale è la appropriata metodologia di buon governo se non si sa che cosa si vuole o si deve andare a governare. Tantomeno arrivare tout-court alla individuazione degli ambiti ottimali in modo astratto rispetto al quadro impiantistico che si andrà a realizzare.

Da questo primo ed evidente limite dell'impostazione del DDL in discussione deriva la seconda distorsione, che emerge in più punti del testo dalla volontà di affidare alla Regione un ruolo di controllo della gestione che non Le è proprio, in quanto attiene ad un livello più operativo che dovrebbe, invece, essere affidato ai Comuni od ai Consorzi di Comuni.

Ciò ha portato gli estensori del testo alla costituzione di una serie di comitati e segreterie tecniche nei quali le funzioni si sovrappongono ed all'interno dei quali la Regione ha sempre un peso predominante, anche la dove la funzione da svolgere è prettamente operativa.

Ne deriva quindi un quadro poco concreto, non finalizzato al modello di gestione che si vuole raggiungere (anche perché non si sa quale sia il modello), nel quale si mischiano funzioni legislative con altre prettamente operative, che è preludio di una gestione pesante e farraginosa, quindi lenta ed inefficace, dei processi decisionali.

La bozza del DDL relativo al servizio idrico integrato si presenta più concreta, probabilmente anche in ragione del fatto che tale servizio risulta già definito ed impostato su tutto il territorio regionale. E' quindi sicuramente più facile proporre un sistema di *governance* poiché questo deve essenzialmente regolamentare l'attività gestionale degli ambiti e delle realtà impiantistiche già esistenti.

Le criticità di questo decreto sono connesse essenzialmente ai rapporti di forza generati dal diverso peso attribuito ai Comuni, in funzione delle loro dimensioni e della popolazione residente; sarebbe importante individuare un criterio che non penalizzi i Comuni più piccoli a svantaggio dei Comuni più "importanti".

Alla luce di quanto sopra sono state formulate proposte di emendamenti dei quali si ripresentano quelli NON recepiti nella fase di concertazione, preliminare all'approvazione del disegno di legge:

Titolo II - Servizio Idrico Integrato

- art. 4 comma 2:

Dopo le parole "... può modificare la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali ..." inserire le parole "... previa consultazione di ANCI e dell'U.R.P.L.";

- art. 7 comma 3:

Chiarire a che tipo di "pianificazione" ci si riferisce;

Titolo III – Gestione Integrata dei Rifiuti

Si richiede se lo smaltimento si intenda ricompreso nel termine “trattamento”;

- **art. 13 comma 1, lett. c):**

Nel Comitato d'Ambito occorre definire chi individua i Sindaci rappresentanti di ciascuna area territoriale ottimale;

- **art. 13 comma 4:**

Non entrando nel merito dell'eventuale peso spettante alla Regione, i pesi di tutte le Aree Territoriali Ottimali, ivi compreso quello del capoluogo di regione, devono essere individuati secondo il criterio della popolazione;

si propone l'inserimento del seguente punto:

“Qualora venisse costituita la Città Metropolitana, a prescindere dall'individuazione amministrativa della stessa, questa diventerebbe automaticamente un'Area Territoriale Omogenea e, qualora le venisse attribuita la titolarità delle funzioni del ciclo delle acque e dei rifiuti, questa si costituirebbe come Ambito Territoriale Omogeneo”;

- **art. 14 comma 4:**

Si propone la seguente versione: “le percentuali di raccolta ed i livelli di servizio delle gestioni virtuose devono essere salvaguardati diventando obiettivo di riferimento del Piano d'Area”;

Art. 21 Disposizioni transitorie

Inserire: “Nelle more della costituzione dei nuovi enti d'ambito la Provincia potrà operare anche utilizzando la competenza di cui all'art.3, comma 1, lettera b).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra si esprime un parere favorevole condizionato al recepimento degli emendamenti.

Il C.A.L. decide inoltre di inviare alla Regione le sottoindicate proposte di emendamenti delle Province, chiedendo alla Regione la costituzione urgente di un Gruppo di lavoro per esaminarle e approfondirle.

EMENDAMENTI PROVINCE

L'approvazione di una legge per l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti costituisce un adempimento necessario stante l'intervento legislativo nazionale, che ha soppresso le AATO, come precedentemente definite e l'intervento della Regione che ne ha affidato le competenze in fase transitoria alle Province.

In particolare il disegno di legge, relativamente al Titolo III “Gestione Integrata dei rifiuti”, istituisce un ambito unico regionale di governo del sistema, in particolare del governo dello smaltimento, che è la parte più delicata e rilevante assegnando ai Comuni l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto, con le competenze previste su un'articolazione territoriale omogenea ed esercitate attraverso collaborazioni intercomunali, tali da garantire efficienza, efficacia ed economicità d'azione.

Gli scopi del ddl di riordino sono ampiamente condivisibili; tuttavia si ritiene opportuno presentare alcune osservazioni e proposte di modifica/integrazione infradescritte.

Emendamento n. 1

Affinché il ddl contenga maggiore completezza nella descrizione delle funzioni si ritiene opportuno prevedere l'adozione, da parte della Regione, di una Convenzione tipo per la costituzione degli Enti d'Ambito.

Si propone, pertanto, di integrare l'articolo 3 nel modo seguente:

Articolo 3 (Funzioni della Regione), comma 1, dopo la lett.d) è inserita la seguente lettera:

“e) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, adotta la Convenzione tipo per la costituzione degli Enti d'Ambito”.

Emendamento n. 2

Il disegno di legge stabilisce che le funzioni in materia di servizio idrico sono attribuite ai Comuni che le esercitano in forma associata e stabilisce al contempo che la città metropolitana - ove istituita - assume le funzioni dell'ATO e l'esercizio delle stesse. A riguardo, si sottolinea la necessità di operare una scelta di *governance* decisiva.

L'articolo 5, comma 1, stabilisce che all'interno di ciascun ATO, tutte le funzioni in materia di servizio idrico siano attribuite ai Comuni facenti parte dell'Ambito, che le esercitano in forma associata secondo il decreto 267/00, attraverso l'Ente d'Ambito.

Inoltre il comma 2 stabilisce che “Qualora venga istituita la città metropolitana dell'ATO centro-est le funzioni sono ad essa attribuite e da quest'ultima esercitate”.

Questo è il nodo centrale in materia di servizio idrico che riguarda la Provincia di Genova; ed è una questione meramente politica.

Sotto il profilo amministrativo giuridico se la Regione ha inteso attribuire le funzioni del servizio idrico integrato ai Comuni, che le esercitano attraverso l'Ente d'Ambito è solo ai Comuni che viene attribuita questa competenza. Non si vede infatti come possa una stessa funzione essere attribuita ai Comuni e alla Città metropolitana (ove istituita). Se la competenza è dei Comuni, è unicamente ad essi che deve essere attribuita, non a due Enti. Diverso è il discorso se, ferma restando la funzione assegnata ai Comuni ed esercitata attraverso gli Enti d'Ambito, l'Ambito centro-est possa coincidere con la città metropolitana. In questo caso la città metropolitana eserciterebbe le funzioni in qualità di Ente Ambito centro-est coincidente e non in quanto città metropolitana tout court.

Un altro aspetto che merita un'approfondita verifica riguarda gli istituti giuridici proposti per l'organizzazione e gestione del servizio. In particolare si evidenzia che l'Ente d'Ambito opera sulla base di una convenzione a cui aderiscono i Comuni. Il disegno di legge, dopo aver previsto l'Ente d'Ambito come strumento organizzativo, ricorre alla convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 267/00 per disciplinare i rapporti tra l'Ente d'Ambito medesimo ed i Comuni. In tale contesto, emergono però le seguenti perplessità: l'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 267/00, stabilisce che per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni; nel caso di specie, invece, la convenzione istitutiva dell'Ente d'Ambito dà vita ad un soggetto terzo dotato di personalità giuridica; lo Stato e la Regione possono imporre forme di convenzione obbligatorie tra enti locali, solo per la realizzazione di un'opera o per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio, mentre nel caso di specie la forma organizzativa prescelta per l'esercizio della funzione non è a termine.

Per quanto sopra detto si propone la soppressione dell' Articolo 5 (Ente d'Ambito), comma 2 ovvero in subordine la sostituzione con il seguente:

"2. L'esercizio delle funzioni dell'Ambito centro-est viene effettuato dalla città metropolitana, ove istituita."

Emendamento n. 3

Per accelerare lo svolgimento delle funzioni e dei servizi attribuiti ai Comuni, si ritiene utile assegnare un termine entro il quale assolvere agli adempimenti che la legge regionale pone in capo ai medesimi.

Pertanto si propone il seguente emendamento:

All' Articolo 5, (Ente d'Ambito) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della costituzione degli Enti d'Ambito, i Comuni ricadenti in ciascun ATO approvano la convenzione di cui al comma 5, entro 90 giorni dall'approvazione della Convenzione tipo da parte della Giunta regionale".

Emendamento n. 4

Per garantire il coordinamento gestionale dell'esercizio di funzioni, servizi ed attività, si ritiene opportuno prevedere l'adozione di uno "Statuto" che costituisca parte integrante della Convenzione di cui all'articolo 5 comma 4.

Si propone il seguente emendamento; all'articolo 5 (Ente d'Ambito) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4 bis. I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approvano lo Statuto dell'Ente d'Ambito".

Emendamento n. 5

Come noto, il principio generale della distinzione dei ruoli e delle competenze, impone agli organi politici l'elaborazione della "strategia" migliore per affrontare le esigenze del territorio e della cittadinanza attraverso una pianificazione e programmazione tendente a risolvere i problemi e le esigenze della comunità, rimettendo, invece, ad organi tecnici l'attività gestionale, quindi attuativa ed esecutiva, nei limiti e vincoli della programmazione definita dagli organi politici.

Per garantire l'attuazione di tale principio, si ritiene opportuno, prevedere - accanto all'Assemblea di cui all'art. 5, comma 6, lettera a), la figura di un Dirigente/Direttore titolare della funzione provvedimentale. Si propone di integrare l'articolo 5 nel modo seguente:

All' Articolo 5 (Ente d'Ambito), comma 6, dopo la lett. d), è inserita la seguente lettera: " e) la dotazione, in ciascun Ente d'Ambito, di un Direttore nominato dall'Assemblea, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell'Ente d'Ambito".

Emendamento n. 6

In quanto coerente con la proposta di emendamento n. 2, si propone l'eliminazione del riferimento alla città metropolitana, con invito a tenerne conto in ogni altra parte della legge (cfr. art.7 comma 1, art. 10 commi 1 e 2).

Articolo 5, (Ente d'Ambito) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. L'Ente d'Ambito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Consiglio Regionale – Assemblea Legislativo della Liguria."

Emendamento n. 7

Preme rilevare che con nota prot. GAB 0001477/UL il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Ud Ufficio Legislativo, ha precisato che "..., va altresì puntualizzato che l'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 non risulta abrogato dall'art. 12 del DPR n. 168/2010 (attuativo dell'abrogato art. 23-bis, comma 10, lett. m), del dl n. 112/2008, conv. dalla l. n. 133/2008), sicché - sulla scorta del decisum della Sezione regionale di controllo abruzzese – la disposizione de qua deve reputarsi tuttora vigente, e di conseguenza deve ritenersi ammessa la gestione diretta del servizio idrico integrato, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio di comunità montane, **previa valutazione di convenienza economica del servizio in tale forma, e con il consenso dell'Autorità d'Ambito competente**".

Tanto premesso, si propone di sostituire l'articolo 8, comma 1, con il seguente:

"1. L'adesione alla gestione unitaria nell'ATO del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni montani con popolazione fino a 1000 abitanti a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato e previo consenso dell'Ente d'Ambito competente che effettua la valutazione di convenienza economica del servizio in tale forma".

Emendamento n. 8

L' articolo 9 disciplina analiticamente le conseguenze connesse alla mancata attuazione – da parte degli Enti d'Ambito - dei Piani d'Ambito o delle opere ivi previste. Manca, invece, una disciplina dei poteri sostitutivi applicabile in via generale al fine di garantire l'adempimento di tutti gli incombeni organizzativi funzionali alla costituzione dei vari Enti ed Organismi ed alla loro piena operatività.

Si propone, pertanto, la sostituzione dell'articolo Con il seguente:

" Articolo 9
(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, nel caso sia accertata una persistente inerzia rispetto a tutti gli incombeni ivi previsti, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel rispetto dell'art. 63 dello Statuto Regionale. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione dei soggetti inadempienti".

Emendamento n. 9

Per coerenza con la proposta di emendamento n. 2, si propone l'eliminazione del riferimento alle Province (che peraltro è l'unica volta che vengono indicate nel ddl) ed alle Città Metropolitane.

All' Articolo 10 (Inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi facenti capo al presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 75 del D.Lgs. 152/2006, comunica al ministro dell'Ambiente la mancata attuazione dei Piani d'ambito da parte degli Enti d'Ambito, che dà luogo ad inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Tutela delle Acque, e l'attivazione del relativo potere sostitutivo".

Emendamento n. 10

L'articolo 10, comma 2, prevede che le eventuali procedure di infrazione nei confronti dello Stato, per la mancata attuazione dei piani d'ambito in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano di tutela, sono oggetto di rivalsa nei confronti dei Comuni, degli Enti d'Ambito e della città metropolitana per quanto di propria competenza.

A riguardo, si ritiene necessario includere il gestore del Servizio Idrico fra i soggetti nei confronti dei quali lo Stato può esercitare la rivalsa, ove la responsabilità sia al medesimo imputabile, così come per coerenza con la proposta di emendamento n. 2, è eliminare il riferimento alle Città Metropolitane.

All' Articolo 10 (Inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'unione europea) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all'art. 152 del D.Lgs. n. 152/2006, le eventuali procedure di infrazione nei confronti dello Stato, coinvolgenti la Regione, per la mancata attuazione dei piani d'ambito in relazione al raggiungimento degli obiettivi del piano di tutela, sono oggetto di rivalsa nei confronti dei Comuni, degli Enti d'Ambito e del gestore del Servizio Idrico per quanto di propria competenza".

Emendamento n. 11

Per favorire ed accelerare il processo di riforma, si ritiene utile assegnare all'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 13, comma 1, un termine entro il quale assolvere agli adempimenti relativi alla costituzione del Comitato d'Ambito.

Articolo 13 (Autorità d'Ambito del ciclo dei rifiuti) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"al comma 1 dopo le parole "opera attraverso un Comitato" sono aggiunte le seguenti "da costituirsi con DPGR entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

Emendamento n. 12

Al fine di garantire un'idonea struttura organizzativa, si ritiene opportuno integrare le funzioni del Comitato d'Ambito di cui all'articolo 13, prevedendo l'adozione di un Regolamento interno.

Articolo 13 (Autorità d'Ambito del ciclo dei rifiuti), comma 2, dopo la lettera f), è inserita la seguente lettera:

"g) Approva il proprio Regolamento di funzionamento".

Emendamento n. 13

Si ritiene opportuno integrare le funzioni del Comitato d'Ambito di cui all'articolo 13, prevedendo l'adozione di uno schema tipo di Statuto e di contratto di servizio.

All' Articolo 13 (Autorità d'Ambito del ciclo dei rifiuti): al comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera:

"h) Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno schema tipo di Convenzione e di Statuto ed uno schema tipo di contratto di servizio".

Emendamento n.14

Il disegno di legge, all'art.14, introduce l'obbligo della gestione associata dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, gestione che deve avvenire nelle forme previste dal D.Lgs. 267/00.

Come noto, il testo Unico degli Enti locali, dopo la soppressione del Consorzio di cui all'art. 32 del TUEL operato con legge 191/2209, tra le forme associative e di cooperazione, elenca la Convenzione e le Unioni di Comuni.

Il diverso inquadramento degli istituti implica un regime differente in tema di responsabilità ed imputabilità degli atti agli enti locali aderenti.

A riguardo, giova rammentare che con la Convenzione di cui all'art. 30 del TUEL, gli Enti interessati non danno luogo ad un soggetto distinto dotato di personalità giuridica, ma adottano un accordo, una formula avente contenuto meramente organizzativo, con cui costituiscono uffici comuni o delegano la funzione a favore di uno dei componenti che opera in nome e per conto degli Enti deleganti: in ambo i casi i Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione mantengono la titolarità della funzione e ciascuno di essi è responsabile degli atti posti in essere nell'esercizio associato della stessa, salvo gli obblighi e le garanzie specifiche pattuite in sede di stipula dell'accordo.

Di contro, l'Unione di cui all'art. 32, è un ente locale distinto dai Comuni che lo hanno costituito, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con potestà statutaria e regolamentare e ad essa sono direttamente imputabili gli atti e le responsabilità derivanti dalla gestione delle funzioni individuate dallo Statuto. In forza dell'art. 32, comma 7 del Decreto citato, inoltre, alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Sarebbe opportuno che la Regione prescrivesse l'una piuttosto che l'altra formula, avuto riguardo alle funzioni che il disegno di legge attribuisce ai Comuni all'art. 14, comma 3 ed al fine di garantire uniformità delle organizzazioni da parte delle aree territoriali omogenee. In ogni caso, per garantire che i Comuni interessati abbiano a disposizione una struttura adatta ad assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'art. 14 comma 3 ed una organizzazione stabile ed articolata, si ritiene fondamentale che la Regione definisca analiticamente tutti i passaggi organizzativi con i quali la funzione dei Comuni deve essere strutturata ed individui il contenuto minimo obbligatorio della Convenzione così come dello Statuto.

In ogni caso, per favorire ed accelerare il processo di riforma, si ritiene utile assegnare ai Comuni associati di cui all'articolo 14, un termine entro il quale assolvere agli adempimenti di competenza come segue:

All' Articolo 14 (Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi), comma 3, lettera b), prima delle parole "Approvazione del Piano d'Area" sono inserite le parole "entro 30 giorni dall'adozione della forma associativa".

Osservazione

L'articolo 14, comma 3, individua le funzioni spettanti alle associazioni dei Comuni e relative all'organizzazione ed affidamento dei servizi. Fra queste, non figura quella riferita alla definizione ed adozione del contratto di servizio e della Carta dei Servizi. Peraltro l'art. 13, comma 2, lettera f), prevede in capo al Comitato d'Ambito una competenza in via residuale, per l'adozione di provvedimenti non di spettanza delle aree omogenee. Si ritiene, pertanto, opportuno individuare con chiarezza l'organo cui compete l'adozione degli atti evidenziati.

Emendamento n. 15

L'Articolo 15 prevede la determinazione, da parte di ciascun Comune, della tariffa relativa alle utenze presenti sul territorio di competenza. Al fine di accompagnare i Comuni nel complesso percorso finalizzato all'applicazione della tariffa sull'intera area omogenea, si ritiene opportuno la definizione, da parte del Comitato d'Ambito, di indicazioni puntuali funzionali a garantire speditezza nell'applicazione della tariffa sull'area territoriale di riferimento.

All' Articolo 15 (Determinazione della tariffa) dopo il comma 1, lettera e), è inserito il seguente comma:

"2. Il Comitato d'Ambito definisce analiticamente modalità e passaggi organizzativi tra le strutture tecniche dei Comuni e l'ufficio d'Ambito, così da garantire speditezza nell'applicazione della tariffa sull'area territoriale di riferimento".

Emendamento n. 16

Per garantire la sollecita operatività della struttura regionale a supporto dell'Autorità d'Ambito, si ritiene opportuno fare eseguire alle Province una ricognizione del personale addetto alle segreterie tecniche, ai fini dell'assegnazione dello stesso alla segreteria coordinata dalla struttura regionale citata, conformemente ai disposti di cui all'articolo 16, comma 1.

Articolo 16 (Struttura regionale a supporto dell'Autorità d'Ambito), dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia effettua la ricognizione del numero e delle qualifiche dei dipendenti provinciali addetti alla segreteria tecnica ex AATO e ne comunica tempestivamente gli esiti alla Regione per gli adempimenti di competenza"

Osservazione

Per garantire il necessario equilibrio tra esigenze del legislatore e la tutela dei lavoratori, si sottolinea l'importanza dell'introduzione di una disciplina di dettaglio relativa al personale delle segreterie tecniche della Provincia, assegnato - ex art. 16 - alla segreteria di supporto all'Autorità d'Ambito regionale (in particolare, disciplina degli oneri per la costituzione ed il funzionamento della Segreteria di cui all'art. 16 e disciplina del trattamento giuridico/economico conseguente la mobilità del personale transitato dalla

dipendenza formale della Provincia alla dipendenza formale dell'Autorità d'Ambito regionale).

Emendamento n. 17

Per garantire l'effettiva e piena operatività degli enti d'Ambito, si propone di inserire all'Art.20, comma 1, il seguente comma:

"1bis. Entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge, gli Enti d'Ambito adottano gli atti di organizzazione interna e funzionamento dei propri Uffici, compresa la definizione del sistema di contabilità e della dotazione organica".

Emendamento n. 18

L'articolo 20, comma 3, prevede che il personale dipendente delle Segreterie Tecniche delle Province, continui a svolgere la propria attività in posizione di comando presso gli Enti d'Ambito.

Si evidenzia che precedentemente, la stessa Regione, aveva individuato un diverso assetto dell'Ufficio a supporto dell' Autorità di governo del Servizio Idrico Integrato: a riguardo, si richiama, la Deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 30 settembre 2009, avente ad oggetto "Approvazione della Convenzione per la costituzione del Consorzio tra gli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Genova e lo Statuto".

Con tale deliberazione la Giunta Regionale aveva regolato le funzioni dell'Autorità d'Ambito con l'individuazione dei compiti, degli Uffici e del relativo personale (con espressa previsione di un Direttore) e degli strumenti necessari allo svolgimento dei compiti previsti. A seguito delle modifiche apportate dal legislatore nazionale - abolizione delle Autorità d'Ambito - non si diede seguito alla deliberazione, ma l'impianto di base sembrerebbe essere valido anche in vista dell'approvazione della nuova Legge Regionale.

Si rammenta, peraltro, che, ai sensi della deliberazione AEEG 585/2012, tutti gli oneri derivanti dal funzionamento dell'Ente d'Ambito (stipendi del personale e spese di funzionamento Uffici, servizi ecc.) sono posti integralmente a carico della tariffa e che da un'analisi condotta su tutte le AATO, è emerso che le stesse sono affidate alla responsabilità di un Direttore apicale e quelle più efficienti sono adeguatamente strutturate con personale inquadrato nella categoria funzionale D.

Si evidenzia inoltre che l'attuale formulazione dell'art. 20 comma 3, presta il fianco a problematiche operative, poiché prevede il ricorso all'istituto temporaneo del "comando" che – si presume - debba successivamente mutarsi in un trasferimento a titolo definitivo, con inserimento in ruolo per effetto della mobilità esterna volontaria presso l'Ente di destinazione e con tutte le implicazioni connesse alla necessità di un accordo trilaterale tra lavoratore, amministrazione cedente ed organo ricevente.

In ogni caso, alla luce delle capacità ed esperienze proprie delle risorse umane attualmente in organico alla Segreteria Tecnica ATO della Provincia di Genova, quest'ultima non può comunque garantire l'assolvimento delle funzioni inerenti il bilancio e la gestione delle paghe/contributi relativamente al personale alle proprie dipendenze, funzioni queste, che pure le competerebbero in forza dell'art. 5 comma 3 del disegno di legge che attribuisce agli Enti d'Ambito autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione , organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato.

Per quanto sopra evidenziato, si propone la modifica ed integrazione dell'articolo 20 comma 3 nei termini in appresso evidenziati.

All' Articolo 20 (Disposizioni transitorie relative al Titolo II):il comma 3 viene sostituito dal seguente:

“3. : Il personale dipendente delle Province assegnato alle segreterie tecniche operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere, in posizione di comando per 12 mesi, la propria attività presso gli Enti d'Ambito, con oneri a carico dei medesimi e copertura secondo quanto stabilito dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia e il Gas n. 585 del 28 dicembre 2012; al termine del periodo di comando, il personale - previo consenso obbligatorio ed espresso - è trasferito all'Ente d'Ambito con applicazione del contratto e del trattamento economico accessorio in godimento presso l'Ente di provenienza.

All' Articolo 20 (Disposizioni transitorie relative al Titolo II): dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3 bis. Agli Enti d'Ambito, conformemente all'autonomia di cui all'art. 5, comma 3, è data facoltà di completare le assunzioni nei limiti di legge e secondo quanto stabilito dalla competente Autorità per l'Energia Elettrica e GAS (AEEG) e/o di avvalersi di uffici e servizi della Provincia/Città Metropolitana, messi a disposizione tramite Convenzione onerosa,per garantire in particolare l'assolvimento delle funzioni inerenti la gestione del bilancio nonché delle paghe/contributi del personale alle proprie dipendenze”.

All' Articolo 20 (Disposizioni transitorie relative al Titolo II): dopo il comma 3 bis è inserito il seguente comma:

“3 ter. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Provincia effettua la ricognizione del numero e delle qualifiche dei dipendenti provinciali addetti alla segreteria tecnica ex AATO e ne comunica tempestivamente gli esiti alla Regione per gli adempimenti di competenza”.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 23
Votanti	N. 23
Maggioranza	N. 12
Voti Favorevoli	N. 23
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approva all' unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 184

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Marzio FAVINI)

f.to IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Bruno Cervetto)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 14 NOVEMBRE 2013.**

Genova 14 novembre 2013

**Il Segretario
Dr. Bruno Cervetto**